TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI

Art. 24

L'assicurazione per la nuzialita' e natalita', istituita con regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio A partire dalla stessa data, il relativo contributo previsto dalle tabelle A, B, C, D ed E, allegate al regio decreto-legge citato, e' dovuto a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani. L'Istituto nazionale della previdenza sociale continuera' ad effettuare la riscossione del contributo predetto con i sistemi di accertamento e di riscossione attualmente in vigore, e ne versera' l'importo, senza carico di spesa, all'Ente nazionale di assistenza orfani lavoratori italiani, secondo le modalita' da convenirsi tra i due Istituti.

Versione in vigore dal 25 dicembre 1952, non più in vigore dal 27 aprile 2001 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri
Estremi	Legge 26 agosto 1950, n. 860
Titolo	II — Trattamento economico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-fisica-ed-economica-delle-lavoratrici-madri/art-24/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it